

ACCORDO QUADRO

TRA

la Scuola Superiore Meridionale, di seguito denominata SSM, con sede in via Mezzocannone n. 4, nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, C.F. 95315120634

E

Il CeSMA – Centro di Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in prosieguo denominato CeSMA, con sede nel Complesso Universitario San Giovanni – C.so Nicolangelo Protopisani – San Giovanni a Teduccio, 80146 Napoli – P.IVA 00876220633 - rappresentato in quest'atto dal Direttore Prof. ing. Domenico Accardo, a tanto autorizzato con decreto rettorale nomina con DR/2023/3932 del 12/10/2023 (qui di seguito "CeSMA")

(di seguito congiuntamente le "Parti" o singolarmente la "Parte").

Premesso che:

- la Scuola SSM è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale con lo scopo di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione postlaurea; agisce in collaborazione con le altre Scuole ed Università, anche straniere, e si articola in due strutture accademiche, Area Umanistico-Giuridica ed Area Scientifico – Tecnologica, ognuna delle quali composte da ambiti di ricerca fortemente interdisciplinari;
- l'Area Umanistico-Giuridica si compone dei seguenti ambiti di ricerca interdisciplinari:
 - Archeologia e culture del mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio;
 - Global history and governance;
 - Law and organizational studies for people with disabilities;
 - Testi, tradizioni e culture del libro. Studi italiani e romanzi.
- l'Area Scientifico – Tecnologica si compone dei seguenti ambiti di ricerca interdisciplinari:
 - Clinical and Translational Oncology;
 - Cosmology, space science & space technology;
 - Genomic and experimental medicine;
 - Mathematical and physical sciences for advanced materials and technologies;
 - Modeling and engineering risk and complexity;
 - Molecular sciences for earth and space;
- la Scuola SSM ha stipulato in data 27/01/2022 con l'Università degli Studi di Napoli un accordo di collaborazione ex art 15 della legge n. 241/90 che disciplina, altresì, i rapporti di generale collaborazione istituzionale tra l'Università e la Scuola in materia di attività didattica e di ricerca per realizzare lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze nel comune e reciproco interesse, nonché una migliore razionalizzazione e valorizzazione delle risorse destinate alle attività di ciascuna istituzione;
- con il predetto accordo è stato stabilito di dare attuazione al medesimo anche mediante i propri Dipartimenti e le altre strutture scientifiche;
- con il Piano Strategico della Scuola Superiore Meridionale 2024/2026 sono stati definiti, tra l'altro, gli obiettivi di ricerca e terza Missione in linea con la strategia della SSM che muove dal contesto culturale e socio-economico in cui essa si trova, del quale

emergono i seguenti elementi:

- il territorio dell'area metropolitana di Napoli e più in generale della Campania e del Mezzogiorno ha un valore storico-culturale elevatissimo, con il quale la SSM intende connettersi, come già fatto d'altra parte nei primi anni di attività, lavorando con le istituzioni culturali del territorio;
 - le ricadute sociali ed economiche che il patrimonio culturale del territorio è in grado di generare sono rilevanti, ma potranno e dovranno beneficiare delle attività di formazione e di ricerca che la SSM intende implementare sul territorio, rispondendo con ciò alla sua mission di istituzione di eccellenza che deve contribuire allo sviluppo del territorio nel quale è inserita;
 - la realtà accademica nella quale la SSM si inserisce, a partire dall'Università di Napoli Federico II, presenta eccellenze sia nell'area umanistica che nell'area scientifico-tecnologica, con continue e consolidate esperienze di collaborazione con il territorio, sia con le istituzioni culturali da un lato, che con il tessuto produttivo dall'altro, in grado di contribuire in maniera rilevante allo sviluppo del contesto sui piani sociale ed economico, oltre che culturale ed istituzionale.
- Il CeSMA dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è stato istituito e attivato con Decreto Rettorale DR/2013/1018 del 25/03/2013, al fine di una migliore utilizzazione di risorse e competenze dell'Ateneo relativamente all'attività sia di sperimentazione e sviluppo di metodologie e procedure innovative sia di erogazione di servizi avanzati, in ambito metrologico, nello specifico, e tecnologico, più in generale. Tale fine è stato ulteriormente messo in risalto nel vigente Regolamento del Centro approvato con Decreto Rettorale DR/2019/804 del 17/09/2019. Il CeSMA si propone di realizzare le seguenti finalità:
- concorrere al perseguimento dello sviluppo dell'apparato produttivo regionale e di tutto il Mezzogiorno, grazie a un efficace politica di trasferimento tecnologico capace di stimolare la diffusione e l'impiego di metodologie e tecnologie innovative ed una più stretta collaborazione tra mondo del lavoro e Università;
 - realizzare un percorso progettuale che preveda in tutte le sue fasi (dalla ideazione alla gestione fino alla valutazione) un elevato ed effettivo livello di coinvolgimento e di condivisione di responsabilità delle strutture dell'Ateneo;
 - assicurare che le attività sperimentali del Centro possano produrre positivi effetti di trascinarsi e ricaduta sulle attività universitarie di formazione e di ricerca;
 - diffondere in Ateneo e sul territorio la cultura della metrologia, e più in generale delle nuove tecnologie, unitamente alle competenze scientifiche e tecniche sia per lo sviluppo e la sperimentazione di metodologie e procedure innovative sia per l'erogazione di servizi avanzati.
- Le parti intendono individuare Aree di collaborazione (nel seguito "Aree di collaborazione") con il fine di sviluppare metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare finalizzate all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione ed alla valorizzazione dei risultati delle ricerche nei settori di interesse.
- è intenzione delle Parti (i) individuare il perimetro delle Aree tematiche di collaborazione sin qui ipotizzabili, (ii) sviluppare una cooperazione nelle Aree tematiche di collaborazione individuate, (iii) valutare l'opportunità di stipulare successivi accordi attuativi (di seguito gli

“accordi attuativi”) che definiscano le modalità operative con le quali potranno essere condotte specifiche attività di interesse comune delle Parti nell’ambito delle Aree tematiche individuate.

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra SSM e CeSMA può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca e a iniziative formative;
- la SSM e CeSMA manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse di ricerca, analisi e studio, progettazione e realizzazione, promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche nei settori di interesse;
- La disponibilità di laboratori già operanti in diverse Aree tematiche da parte di CeSMA può consentire agli allievi della SSM di sviluppare in modo rapido e proficuo esperienze sperimentali nell’ambito dei loro percorsi formativi;
- Il CeSMA potrebbe utilmente impiegare personale docente e ricercatore, assegnisti di ricerca, dottorandi, dirigenti e personale tecnico amministrativo della SSM in progetti avanzati sviluppati nell’ambito dei laboratori con prestigiosi enti di ricerca ed industriali nazionali ed internazionali.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali accordi attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

1. Le Parti, con il presente Accordo, concordano di identificare le Aree tematiche di collaborazione nelle quali sviluppare una possibile cooperazione.
2. Le Parti hanno preliminarmente individuato le seguenti Aree tematiche di collaborazione, nelle quali si ritiene possibile perseguire strategie e obiettivi comuni utilizzando le competenze, le risorse e le specifiche capacità di ciascuna Parte:
 - Svolgimento di attività di ricerca focalizzate sull’innovazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, con particolare attenzione alle tecnologie abilitanti per le tematiche di interesse delle aree scientifico-tecnologiche e umanistiche della SSM, descritte sul sito ssmeridionale.it. Queste includono, ad esempio, la valutazione e gestione dei rischi ambientali, le applicazioni dei sistemi complessi e interconnessi, l’Information Technology, l’Intelligenza Artificiale e le applicazioni tecnologiche in ambito sanitario e medicale. Inoltre, si procederà all’analisi e all’individuazione di azioni innovative per promuovere la sinergia e l’integrazione delle filiere produttive del territorio, nonché alla progettazione di attività di formazione, disseminazione, orientamento e alla realizzazione di attività congiunte di ricerca e/o di sperimentazione ad elevata interdisciplinarietà sia con enti pubblici che con aziende private;
 - Progettazione e Realizzazione di dimostratori in ambito laboratoriale connessi

alle attività di ricerca condotte da ognuna delle Parti; definizione e realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico;

- Promozione e Valorizzazione dei risultati di ricerca scientifica svolta in collaborazione.
3. Le Aree tematiche di collaborazione sopra indicate non sono da considerarsi esaustive e/o vincolanti per eventuali ridefinizioni del perimetro di collaborazione, che le Parti potranno decidere mutuamente nell'ambito delle attività che porteranno agli Accordi attuativi di cui al successivo art.3.
4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al presente articolo, le Parti sviluppano:
- iniziative di collaborazione scientifica attraverso:
 - la realizzazione di studi, indagini e ricerche su problemi e progetti specifici;
 - la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
 - l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, attività di divulgazione, coinvolgimento pubblico, comunicazione e promozione;
 - attività per ampliare i rispettivi campi di ricerca e di innovazione, anche con riferimento ai profili interdisciplinari;
 - attività per promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle conoscenze, delle tecnologie e dei metodi rilevanti da esse sviluppate nei vari settori di interesse.
5. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula degli accordi attuativi di cui al successivo art. 3.

Art. 3 –Accordi Attuativi

1. Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo sono definite all'atto della stipula di accordi attuativi bilaterali in cui viene anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
2. Gli accordi attuativi devono contenere descrizioni specifiche in merito a:
- a) attività da svolgere;
 - b) obiettivi da realizzare;
 - c) termini e condizioni di svolgimento;
 - d) tempi di attuazione;
 - e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
 - f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.
3. Nell'ambito degli accordi attuativi di cui al presente articolo, le Parti si impegnano:
- ad approfondire i temi relativi all'Area (o Aree) di collaborazione individuata attraverso una serie di analisi congiunte e secondo modalità che ivi concordate;
 - a stabilire le attività da realizzare congiuntamente in relazione all'Area tematica (o alle Aree tematiche) di collaborazione oggetto di accordo attuativo.
3. Gli accordi attuativi possono disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
4. Qualora gli accordi attuativi comportino oneri finanziari, la sottoscrizione delle stesse è subordinata alla verifica della copertura finanziaria rispettivamente per quanto di competenza degli organi delle Parti.

Art. 4 – Responsabili e Referenti Scientifici

Per la SSM, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo Quadro è il Prof. Arturo De Vivo.
Per il CeSMA, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo Quadro è il Prof. Ing. Domenico Accardo quale Responsabile dell'attuazione del presente Accordo Quadro.

Nell'ambito degli Accordi Attuativi di cui all'art. 3, saranno individuati, altresì, secondo l'ordinamento delle parti, i Referenti Scientifici, sulla base degli specifici ambiti di competenza delle Aree, con attribuzione dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'accordo attuativo.

Art. 5 – Risorse

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dagli accordi attuativi di cui all'art. 4.

Art. 6 – Proprietà Intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resta nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implica il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".
4. Nel caso le Parti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza del presente Accordo.

Art. 7 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente Accordo Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati,

quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
3. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.
4. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Art. 8 – Visibilità dell'Accordo Quadro

1. Le Parti si impegnano a dare diffusione al presente Accordo.

Art. 9 – Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di PEC entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Art. 10 – Modifiche e Recesso

1. Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche sono apportate in forma scritta.
2. L'inclusione di altre parti nel presente accordo quadro è decisa di comune accordo tra le parti ed è disposta dalle stesse con accordo separato da accludere al presente.
3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11 – Nullità Parziale

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità prevista al comma di cui sopra, le Parti provvedono a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 12 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, con PEC, devono essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari:
 - per il CeSMA: cesma@pec.unina.it;
 - per la SSM: ssm@pec.unissme.it

Art. 13 – Sottoscrizione e Registrazione

1. Il presente Accordo Quadro viene redatto per scrittura privata non autenticata in un unico formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo virtuale originale sono assolti dalla SSM giusta autorizzazione prot. n. 45410 del 29/02/2024.

Art. 14 – Rinvii e Foro Competente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Ogni controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro e degli accordi attuativi che non si possa risolvere in via amichevole, sarà deferita al foro di Napoli.

Per il CESMA
firmato digitalmente
prof. Domenico Accardo

Per la Scuola Superiore Meridionale
firmato digitalmente
prof. Arturo De Vivo